ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA PUGLIA

Bari 28 ottobre 2013
Prot: Reg/Prot Civ/1691

Preg. mo Presidente
Comitato Regionale di Protezione Civile
dott. Giovanni EPIFANI
Via G. Capruzzi, 212
70124 BARI

Oggetto : Proposta di Legge " Sistema regionale di Protezione Civile" – Osservazioni dell'ordine dei Geologi della Puglia

Facendo seguito all'incontro del Comitato Regionale di Protezione Civile del 17 ottobre u.s., si inviano le proposte di modifica ed integrazioni alla proposta di Legge ed il file con le integrazioni proposte inserite nella Vs stesura del 190713.

Per una comoda lettura delle variazioni proposte, le stesse sono state riportate rosso.

Restando a disposizioni per ulteriori necessità si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente
Salvatore VALLETTA

ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA PUGLIA

Nota esplicativa alle Modifiche ed integrazioni proposte dall'Ordine dei Geologi della Puglia alla Proposta di Legge Sistema Regionale di Protezione Civile

L'Ordine dei Geologi della Puglia propone alcune modifiche ed integrazioni sottolineando la necessità di concentrare, negli obiettivi, l'attenzione agli eventi meteorologici, di eccezionale intensità e gravità, come quelle che hanno interessato nei giorni 6, 7 ed 8 ottobre 2013 i territori di numerosi Comuni della Regione Puglia, principalmente nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto e subordinatamente in quelle di Foggia e Bari, con presenza di vittime a Ginosa (Ta).

L'Ordine dei geologi della Puglia propone le seguenti modifiche ed integrazioni alla Proposta di Legge (*in corsivo e sottolineato nel testo che segue*):

Art. 3
(Attività del sistema regionale di protezione civile)

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:

a) all'elaborazione *e aggiornamento* del quadro conoscitivo e valutativo

d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio *con particolare riferimento agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;*

Inserire il comma

h) all'organizzazione e gestione di reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni acquisiti

Motivazioni: L'aggiornamento e l'integrazione dei dati già disponibili, con quelli un costante monitoraggio, fornirebbero un quadro conoscitivo più completo al processo valutativo. Il trasferimento delle informazioni attraverso le nuove generazioni creerebbe le basi per una cultura della prevenzione e una diffusione delle procedure di gestione delle emergenze.

Art. 4
(Componenti del sistema regionale di protezione civile)

3. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini e i gruppi associati di volontariato civile *di cui L.R. 39/1995 e s.m.i,* nonché gli ordini e i collegi professionali.

Motivazioni: Si ritiene opportuno richiamare la L.R. 14/1988 e la L.R. 39/1995 "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 26 aprile 1988, n.14, concenente " Organizzazione della funzione regionale di protezione Civile".

Art. 5
(Funzioni e compiti della Regione)

6. La Regione svolge e coordina i seguenti compiti:

j) può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, di collegi ed ordini professionali, di enti ed organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;

Motivazioni: Si ritiene opportuno richiamare gli Enti di Ricerca ”**.**

Art. 6
(Funzioni e compiti delle Province)

2. Le Province……..

a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati fomiti dai Comuni e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono utili anche ai fini della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, *alla verifica dei piani di protezione civile comunali* nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;

Motivazioni: Il processo di coordinamento delle attività di gestione delle emergenze non può prescindere dall’uniformare standardizzare i criteri valutativi del rischio, da cui discendono le modalità di gestione. Si ritiene opportuno definire una fase di verifica dei Piani di Protezione civile o la redazione di Linee Guida

Inserire il comma

m) alla predisposizione di procedure di verifica periodica e monitoraggio delle situazioni di criticità in via preventiva.

Art. 7
(Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I Comuni, nell'ambito……..

Inserire il comma

g) alla predisposizione di procedure specifiche per la gestione degli eventi di dissesto idrogeologico.

Motivazioni: I comuni dovrebbero definire le procedure da attuare sulla base delle esperienze pregresse, e renderle calzanti con il contesto territoriale, per poi diffonderle alla popolazione (integrando i già noti momenti di simulazione/esercitazione delle emergenze sismiche e/o incendio)

Art. 8
(Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile)

2. Il Comitato è cosi composto:

m) Presidente dell'Ordine dei Geologi *della Puglia o suo delegato, un delegato regionale per ciascun Ordine degli Ingegneri, degli Architetti, degli Agronomi e Forestali, dei Biologi, dei Chimici e del Collegio dei Geometri*;

Inserire il comma

r) Segretario Generale delle Autorità di Bacino o dell'Autorità di Distretto dell'Italia Meridionale o loro delegati.

Motivazioni: Si ritiene indispensabile il coinvolgimento delle diverse professionalità per la gestione delle emergenze, in virtù dell'evidente complessità dei fenomeni e della multidisciplinarietà chiamata a stimarne le conseguenze

5. Il Comitato in particolare:

b) fornisce pareri preventivi alla Giunta Regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi *e del piano regionale in materia di dissesto idrogeologico*, del piano operativo regionale di emergenza, nonché di previsione e prevenzione di grandi rischi;

Motivazioni: Come il piano regionale in materia di incendi boschivi sta producendo i benefici nella gestione del rischio, migliorando nel tempo gli indicatori sui danni, così è ormai necessario implementare un simile modello di prevenzione per il dissesto idrogeologico

Art. 9

(Comitato Operativo Regionale per l'Emergenza – COREM)

e) Autorità di bacino *o Autorità di distretto*;

Art. 9 bis

(Presidi territoriali)

Al fine di assicurare i più opportuni interventi di Protezione Civile in ambito territoriale sono istituiti i Presidi Territoriali attraverso la reperibilità di professionisti iscritti in appositi elenchi degli Ordini territoriali di Geologi, Ingegneri, Architetti, Agronomi e Forestali, Biologi, Chimici e collegio dei geometri. La Giunta Regionale attraverso specifico atto definirà composizione e modalità di funzionamento dei Presidi Territoriali.

Motivazioni: Si ritiene opportuno prevedere i presidi territoriali sull'esperienza della gestione delle emergenze, come avvenute negli ultimi tempi, per esempio nella Liguria e nella Sicilia con il coinvolgimento degli Ordini dei geologi e degli Ingegneri.

Art. 12

(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

4) In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

d) l'accesso ai sistemi di previsione, messi a disposizione delle Regioni dal Dipartimento, per la valutazione delle condizioni di pericolosità potenziale degli incendi boschivi e dei dissesti *idrogeologici* con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di bollettini regionali sull'innesco e propagazione degli incendi boschivi *e sui fenomeni di dissesto idrogeologico* ;

Art. 13

(Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze)

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:

Inserire il comma

d) omogeneizzare le attività coordinandole su scala regionale o interregionale in funzione delle interferenze in ambito di bacino idrografico.

Motivazioni: E' noto come nell'ambito delle dinamiche idrogeologiche le delimitazioni di Bacino non prescindano dalle interferenze con i territori confinati nelle loro evoluzione, tanto più in casi di eccezionalità. Pertanto il coordinamento deve avvenire a livelli di interregionale

Art. 14 bis

(Piano regionale in materia di dissesto idrogeologico)

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile, sono programmate, in sinergico collegamento con i P.A.I. delle Autorità di Bacino o dell'Autorità di distretto dell'Italia Meridionale e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e azioni contro il dissesto idrogeologico.

2. Il piano contiene, tra l'altro:

a) l'individuazione delle aree a maggior rischio di dissesti idrogeologici potenzialmente in grado di mietere vittime (zone ad alto rischio di alluvioni/esondazioni; zone ad alto rischio di frane a movimento veloce, sprofondamenti e aree instabili costiere), previa ricognizione di tali aree tramite segnalazione degli Enti territoriali interessati, sentito il parere dei Segretari Generali delle Autorità di Bacino, del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo;

b) la ricognizione speditiva delle condizioni attuali del reticolo idrografico, dal punto di vista della sua officiosità, con individuazione, mappatura e monitoraggio delle zone di criticità al libero deflusso delle acque negli alvei, in considerazione delle condizioni di piena ordinaria e straordinaria;

c) un supporto alla programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino delle condizioni di officiosità degli alvei del reticolo idrografico, e per la rimozione dei punti di criticità degli stessi;

d) l'individuazione delle aree soggette a dissesto idrogeologico caratterizzate da meccanismi di movimento potenziali del suolo di tipo veloce (frane da crollo e frane da scivolamento), la ricognizione speditiva di tali aree e l'implementazione di monitoraggi strumentali finalizzati anche alla definizione di soglie pluviometriche per l'innesco dei fenomeni;

e) l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di sprofondamento (sinkhole) e aree costiere con maggiori indice di instabilità (es. falesie)

f) procedure di comunicazione ed addestramento alle emergenze delle popolazioni esposte ai rischi

g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per il pronto intervento in caso di emergenza idrogeologica.

3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere nota lo stato di pericolosità nelle aree regionali di cui sopra.

Art. 16
(Convenzioni)

1. La regione può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con *gli ordini professionali e* aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.

Art. 17
(Formazione e informazione in materia di protezione civile)

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile, degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore*, nonché degli iscritti agli ordini professionali anche attraverso convenzioni ai fini delle protezione civile*. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato Regionale di Protezione Civile.